



NUOVO STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile, della L. 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, d'ora in avanti denominato "CTS" (Codice del Terzo Settore), l'organizzazione di volontariato, denominata **"Associazione per i Trapianti di Organi, Cellule e Tessuti delle Marche - Organizzazione di Volontariato"**, in breve: **ATO-Marche, ODV**, d'ora in avanti chiamata "l'Associazione". L'utilizzo della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o del suo acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Reg.le del Volontariato (fino a che sarà in vigore) e alla iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "Organizzazione di Volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Reg.le del Volontariato o al RUNTS. A seguito dell'istituzione del RUNTS, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico. La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Fano, Via Davide Squarcia n. 15. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso comune può essere fatto senza variazione statutaria ma dandone comunicazione alle autorità competenti. Potranno, inoltre, istituirsi sedi secondarie in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione, che si ispira ai principi cristiani, è apartitica, indipendente e si avvale in modo determinante e prevalente delle attività di volontariato personale, spontanee e gratuite dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative né svolge attività diverse da quelle rientranti nelle finalità solidaristiche sotto specificate. Ai sensi dell'art. 17 del CTS, "... il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore (ETS), tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni."

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o federazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi ed attività dell'Associazione

L'Associazione persegue **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, in particolare:
1) la promozione, a vari livelli, dello sviluppo dei trapianti terapeutici e delle donazioni a fini di trapianto da vivente e da cadavere, con esclusione dei trapianti e delle donazioni a scopo riproduttivo ed estetico ;
2) l'informazione dei pazienti e dei loro familiari sia prima che dopo il trapianto, con particolare riguardo

alla tutela della salute ed al godimento di eventuali benefici e provvidenze di legge per la categoria;
 3) il sostegno alla ricerca scientifica per il miglioramento delle terapeutiche nel settore della trapiantologia. L'Associazione opera mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della L.328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992 ed alla L.112/2016 e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche :

- sensibilizzare l'opinione pubblica alla cultura della donazione degli organi e dei trapianti terapeutici;
- prendere contatti con i pazienti che necessitano di trapianto per facilitarne l'accesso;
- offrire sostegno morale ai pazienti che necessitano di trapianto ed ai familiari dei donatori di organi;
- sostenere con borse e premi la ricerca degli operatori sanitari che si dedicano ai trapianti;
- collaborare con le strutture sanitarie dei trapianti e l'Ente Regione, gestore della sanità;
- attivarsi per ottimizzare l'organizzazione dei trapianti, le liste d'attesa, le cure e tutte le norme afferenti ;
- mantenere rapporti con altre organizzazioni di trapianto italiane ed europee;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del CTS e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano le finalità ed i principi statutari dell' Associazione. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la

domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

a)-Onorari

b)-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo dei trapianti : 1) *per prestigio professionale* -2)*per ricerche scientifiche* -3)*per aver donato o autorizzato la donazione di organi, cellule e tessuti*. I soci onorari sono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Inoltre, sono soci onorari di diritto gli ex presidenti dell'Associazione. Tra i soci onorari, l'Assemblea può eleggere anche un "Presidente onorario" oltre che il Presidente/rappresentante legale esecutivo, in carica.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto; l'eventuale regolamento interno; le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri; si renda responsabile di infrazioni disciplinari; comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ricevuto. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai ricorrenti interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;

b) per decadenza, ovvero la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di espulsione;

d) per morosità per oltre 1 anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;

e) per morte.

ARTICOLO 11*Organi dell'Associazione*

Organi dell'associazione sono:

- l' Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente/rappresentante legale;
- i Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ma informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12*Partecipazione all'Assemblea*

L'Associazione ha nell'Assemblea generale il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto al voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti nel libro degli associati alla data dell'avviso di convocazione. L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata in sede ordinaria, in sede straordinaria o per entrambe:

- a) per decisione del Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno la metà + 1 del Consiglio Direttivo o da 3/4 dei soci.

ARTICOLO 13*Convocazione dell'Assemblea*

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica (PEC se posseduta) e laddove l'Associazione disponga di locali o di un sito internet, la convocazione sarà affissa nella Sede Sociale e pubblicata sul proprio sito. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, affisso e pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Presidente non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dal Consiglio Direttivo o dai Soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di revisione dei conti. In caso di dimissioni del Presidente, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Presidente dimissionario o, in difetto e nell'ordine, dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Revisione dei conti.

ARTICOLO 14*Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona

scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Dopo la seconda chiamata, ancora a parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite in un eventuale regolamento o le indicazioni espresse nella lettera di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) eleggere ogni triennio il Presidente, Il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti ;
- b) revocare il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sul bilancio consuntivo, preventivo d'esercizio ed il bilancio sociale (se da redigere);
- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- g) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- h) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale dell'o.d.g. ;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare su ogni altro argomento straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- È in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'o.d.g. dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno 1/5 dei soci, sia pervenuta al Presidente entro un mese precedente la data dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci, assieme al Presidente, della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- 1) proporre il programma annuale di attività e predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- 2) provvedere, con il Presidente, a dare esecuzione alle delibere assembleari;
- 3) predisporre, con il Presidente, il bilancio e la relazione annuale per l'Assemblea sulle attività svolte;

- 4) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 5) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 6) strutturare l'Associazione, se necessario per il suo funzionamento, in SEZIONI per Trapianti di Organi, Trapianti di Cellule e Trapianti di Tessuti, nominando per ciascuna di esse un Coordinatore e/o in DISTRETTI di Area Vasta o di Provincia, nominando per ciascuno di esso un "Responsabile";
- 7) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- 8) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- 9) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- 10) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- 11) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- 12) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- 13) redigere l'eventuale regolamento interno;
- 14) irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria tra i soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Vice Presidente con delega bancaria, il Segretario generale ed il Tesoriere Economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio

Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e mancando quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Se nominato, il rappresentante dell'organo di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni di consulto o studio nominate dal Consiglio, composte anche da non soci.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto in seno alla Assemblea dei soci e rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta :

- firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- depositare la propria firma per tutte le operazioni bancarie, postali e di conto corrente;
- convocare l'Assemblea, predisponendo tutti gli atti da sottoporre al suo voto;
- firmare il bilancio annuale e la relazione sulle attività svolte ;
- procedere a tutti gli adempimenti per l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle delibere d'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli può assolvere anche la funzione di Segretario e Tesoriere Economo, su nomina del Consiglio. Inoltre, egli può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 20 gg. alla ratifica del Consiglio. Nel caso che il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente, la cui carica assorbe automaticamente anche la delega bancaria, in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

I Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea dei soci, tra i medesimi, da un minimo di due membri fino ad un massimo di tre. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è a titolo gratuito. I Revisori dei Conti firmano assieme al Presidente il bilancio/rendiconto consuntivo, dopo attento controllo dei conti e relazionano all'Assemblea dei Soci. Se dovessero ricorrere i requisiti previsti dagli Artt. 30 e 31 del CTS, l'Associazione è obbligata ad adeguare lo Statuto, nominando un Organo di Controllo ed un Organo di Revisione legale dei Conti (se non inserito nell'Organo di Controllo) ai sensi dei predetti articoli..

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24*Libri sociali*

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari assicurati, che svolgono le attività in modo non occasionale ;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo
- d) il libro delle entrate ed uscite e gli estratti conto bancari o postali.

I primi 3 libri sono tenuti dal Segretario; l'ultimo dal Tesoriere. I soci hanno diritto di esaminare i libri, anche chiedendone un estratto, presentando istanza scritta al Presidente che ha il dovere di rispondere entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea.

ARTICOLO 25*Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio degli ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26*Entrate dell'Associazione*

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione
- b) dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente dall'Assemblea ordinaria
- c) da contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea per iniziative che eccedono il bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti in genere;
- f) da raccolte pubbliche in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- g) da introiti di manifestazioni, azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) da donazioni e lasciti;
- i) da contributi di imprese e privati;
- j) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- k) da proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del CTS;
- l) da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- m) da ogni altra entrata prevista dal CTS e successive modificazioni.

ARTICOLO 27*Destinazione degli avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 del CTS, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28*Durata del periodo di contribuzione*

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento della iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio/rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al RUNTS, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine è prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il RUNTS il **Bilancio sociale** con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Fino a quando non sarà operativo il RUNTS, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con l'entrata in funzione del RUNTS, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, individuati dall'Assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 33*Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 34*Modifiche dello Statuto*

Ulteriori eventuali altre modifiche al presente Statuto possono essere apportate autonomamente dall'Assemblea che delibera in sede straordinaria, a meno che non siano in adeguamento di legge.

§Lo Statuto originario del 11.09.1997-Atto Notarile del Dr. Cecchetelli di Fano, Reg.to il 26.09.97-N.1047 ha subito, nel tempo, le seguenti modifiche :

- 1° Modifica in adeguamento al DL 460/97 – Assemblee straordinarie del 8.11.98 e 12.12.98;
- 2° Modifica autonoma dell'Assemblea Straordinaria del 9.11.2014;
- 3° Modifica in adeguamento al DL 117/17, CTS – Assemblea straordinaria del 7.06.2019

FINE

